

26 LUG. 2013

ACCORDO TERRITORIALE/AZIENDALE



L'anno 2013 il giorno 29 del mese di giugno presso la sede della Conferenza Toscana delle Misericordie si sono riuniti:

- la Misericordia , Comitato Regionale Toscana nella persona di Trucchi Roberto
- la FP CGIL della Regione Toscana nella persona del Segretario regionale Roberto Carletti
- la CISL FP della Regione Toscana nella persona del Segretario regionale Marco Bucci
- la UIL FPL della Regione Toscana nella persona del Segretario regionale Mario Renzi
- RSU /RSA rappresentate da Paci Christian CISL FP, Pasqualetti Luca FP CGIL

per verificare la possibilità di introdurre erogazioni economiche a titolo di produttività, secondo quanto previsto dalle seguenti norme di legge, di prassi e contrattuali:

- art. 1, comma 481, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (contenente la proroga, per il periodo 1° gennaio-31 dicembre 2013, delle misure sperimentali per l'incremento della produttività del lavoro);
- D.P.C.M. 22 gennaio 2013 (definizione della natura e della quantificazione dell'agevolazione e definiti i criteri degli elementi rientranti nel concetto di retribuzione di produttività);
- circolare n. 15 del 3 aprile 2013 con la quale il Ministero del Lavoro ha fornito i primi chiarimenti sui contenuti del citato D.P.C.M.;
- circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 11 del 30 aprile 2013.

Premesso che:

● È intenzione delle parti stipulanti, tenendo conto delle disposizioni normative e contrattuali, sottoscrivere un accordo che venga a regolamentare i profili retributivi rientranti nel concetto di retribuzione di produttività così come richiesto dal D.P.C.M. citato, e che permetta ai lavoratori in possesso dei requisiti reddituali richiesti dalla norma di poter accedere al cosiddetto regime della "detassazione" sulle voci retributive erogate nell'ambito della "retribuzione di produttività".

● Le parti ritengono che la "retribuzione di produttività" di cui sopra, sia composta dalle seguenti voci retributive previste dal CCNL per il personale dipendente delle strutture di Misericordie e delle Associazioni ad essa aderenti: lavoro supplementare da parte dei lavoratori part-time; maggiorazione per l'esercizio delle clausole flessibili nel caso di lavoro part-time; somme erogate per periodi di ferie eccedenti rispetto alle quattro settimane di cui all'art. 10 DLgs. 66/2003, eventualmente monetizzate previo accordo tra la struttura e il singolo lavoratore; lavoro supplementare e straordinario; maggiorazioni per il lavoro straordinario reso nel regime della cd. Banca delle ore; lavoro notturno e festivo; indennità per il servizio di pronta disponibilità;

● La "retribuzione di produttività" deve intendersi composta anche dalle voci retributive previste da eventuali accordi aziendali.

Tutto ciò premesso

Le Parti, come sopra individuate e rappresentate, convengono e stipulano quanto segue. Le premesse formano parte integrante del presente accordo.

La retribuzione di produttività individuata è riferita alle voci retributive indicate in premessa, che qui devono intendersi recepite, erogate con espresso riferimento ad "indicatori quantitativi" di produttività, redditività, qualità, efficienza, innovazione.

La retribuzione di produttività, definita al secondo capoverso della premessa, verrà erogata secondo i criteri previsti nel CCNL e/o negli accordi territoriali/ aziendali integrativi;

La "retribuzione di produttività", definita al punto precedente, è riferita agli "indicatori quantitativi" di produttività, redditività, qualità, efficienza, innovazione:

1) lavoro supplementare da parte dei lavoratori part-time, ivi inclusa la relativa quota oraria di retribuzione ordinaria; maggiorazione per l'esercizio delle clausole flessibili nel caso di lavoro part-time: tali voci retributive sono finalizzate ad ottenere una maggiore efficienza e flessibilità dell'organizzazione, incentivando l'effettuazione di prestazioni lavorative aggiuntive o comunque in fasce orarie differenti rispetto a quanto previsto dalle lettere di assunzione dei lavoratori part-time, al fine di realizzare una maggiore soddisfazione degli utenti;

2) somme erogate per periodi di ferie eccedenti rispetto alle quattro settimane di cui all'art. 10 d.lgs. 66/2003, eventualmente monetizzate previo accordo con il singolo lavoratore: tale voce è correlata alla attività lavorativa in luogo di periodi di riposo,

3) lavoro supplementare e straordinario, ivi inclusa la relativa quota oraria di retribuzione ordinaria; maggiorazioni per il lavoro straordinario reso nel regime della cd. Banca delle ore: tali voci retributive sono correlate all'esecuzione, da parte dei dipendenti, di prestazioni lavorative aggiuntive rispetto all'orario contrattuale:

4) lavoro notturno e festivo, ivi inclusa la relativa quota oraria di retribuzione ordinaria; indennità per il servizio di pronta disponibilità: si tratta di voci retributive corrisposte in funzione del particolare sistema orario su turno "h 24" della struttura, il quale è evidentemente finalizzato a garantire maggiore efficienza del servizio di pubblica utilità;

5) eventuali indennità finalizzate al perseguimento di risultati di produttività e di efficienza dei servizi;

6) eventuali premi aziendali e di rendimento: riconosciuti al personale per miglioramento della produttività in senso lato o efficientamento aziendale.

Il presente accordo avrà validità per l'anno 2013.

Il presente accordo regionale/territoriale/aziendale, con la autodichiarazione, prescritta dalle norme, di conformità dello stesso alle disposizioni recate dal citato D.P.C.M e riportata di seguito, sarà depositato, entro 30 giorni dalla stipula, presso la Direzione Territoriale del Lavoro di Firenze a cura della parte datoriale.

Con l'entrata in vigore del presente accordo, le parti stabiliscono, che tutti i precedenti patti che disciplinano la materia in esame ma che non contengono i profili richiesti dalle

disposizioni normative richiamate nel presente accordo, cesseranno di avere validità dalla data di sottoscrizione di questo testo.

Le Parti si danno reciprocamente atto che le somme retributive che verranno corrisposte in relazione alle voci e criteri definiti nel presente accordo hanno caratteristiche tali da consentire l'applicazione del regime di detassazione di cui all'art. 1, comma 481, della legge n. 228/2012 e del D.P.C.M. 22 gennaio 2013.

Letto, confermato, sottoscritto.

Misericordia Regionale

[Handwritten signature]

F.P. CGIL Regionale / Provinciale

[Handwritten signature] / *[Handwritten signature]*

CISL FP Regionale

[Handwritten signature]

UIL F.P.L Regionale

[Handwritten signature]